



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	52
DATA	05/02/2021

OGGETTO :

ACQUISIZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO MATERIALI CON ELICOTTERO.

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.

CIG Z9E307E0C4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 27 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 28. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica.

RICORDATO che la Comunità Montana, nelle proprie funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello ha tra le finalità istituzionali il riconoscere e dare maggior valore ad aspetti del paesaggio rurale, legati all'attività anche agricola dell'uomo che connotano e caratterizzano in particolare le zone di versante a più bassa quota anche attraverso iniziative da svolgere in collaborazione con le aziende agricole del territorio;

RICORDATO altresì che la tutela e lo sviluppo delle attività agricole costituiscono primario obiettivo del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello;

PRESO ATTO che

- in data 23 gennaio 2021 si è staccata in località Campolaro in comune di Bienno una slavina di notevoli proporzioni, che ha fisicamente isolato la località determinando anche la chiusura straordinaria della viabilità d'accesso, motivata da esigenze di pubblica sicurezza;
- l'unica azienda agricola presente e attiva in loco si è trovata nell'impossibilità di mantenere la catena dei rifornimenti aperta e dunque in condizioni di grave difficoltà a garantire la sopravvivenza degli animali stabulati;
- sentito il comune di Bienno e atteso che nei primi giorni dall'accaduto è stato possibile rifornire in emergenza l'azienda mediante il ricorso al volontariato ed ai mezzi di emergenza in loco e che al momento è in predisposizione un piano più articolato per la gestione della situazione verificatasi, ma che si profila un periodo temporaneo e contingente di emergenza e difficoltà a proseguire nell'approvvigionamento mettendo a rischio il rifornimento di foraggio o esponendo l'azienda a spese ingenti e poco sostenibili per la stessa per il trasporto in elicottero di quanto necessario;

ACQUISITE le necessarie indicazioni in merito da parte dell'Amministrazione dell'Ente e tenuto conto delle risorse destinate disponibili a bilancio;

VALUTATA la situazione contingente legata al verificarsi di slavina di proporzioni straordinarie, al protrarsi della durata della situazione di chiusura della strada, nonché alla futura predisposizione di un piano più articolato a supporto e ravvisata l'opportunità di provvedere al momento all'acquisizione di un servizio di trasporto aereo in elicottero, da effettuarsi in unica soluzione nel mese di Febbraio 2021 al fine di consentire in via straordinaria il mantenimento degli animali stabulati oltre la zona della slavina e la prosecuzione dell'attività in attesa della normalizzazione della situazione e tutto ciò avuto riguardo al fatto che il supporto a questo tipo di attività in loco è fondamentale per il presidio del territorio e del paesaggio del Parco dell'Adamello;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi coincide con il Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

VISTO l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 ", lettera a) "affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro" del D.Lgs. 50/2016 "nuovo codice dei contratti pubblici" che prevede l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla Legge 55/2019, il quale prevede che "...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...";

CONSIDERATO che:

- il valore complessivo attribuibile a quanto oggetto di affidamento può essere valutato in € 3.500,00, oltre IVA;
- il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la normativa vigente prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi

sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

- la versione aggiornata dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);
- il termine per l'effettuazione del servizio è fissato dal 4 al 5 Febbraio 2021 salvo condizioni meteo sfavorevoli, come meglio dettagliato nel capitolato agli atti della presente;

VERIFICATO che non è attuabile, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'acquisizione di quanto in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it e che il servizio non è disponibile a catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di servizio da costruire sulla base delle effettive esigenze in loco;

CONSIDERATO che il servizio/fornitura in oggetto è reperibile attraverso l'Agenzia Regionale Acquisti (Sintel), come da verifica effettuata sul sito www.arca.regione.lombardia.it ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- è stato redatto un Capitolato prestazionale del servizio "Servizio di trasporto materiali con elicottero" prodotto a base della "Procedura telematica d'affidamento diretto previa richiesta di preventivi" (Id procedura n° 134758216) recante le condizioni del servizio di trasporto aereo in elicottero richiesto;
- tramite procedura telematica sulla piattaforma SINTEL si è provveduto ad invitare le seguenti n. 2 ditte a presentare la propria offerta:
 1. Eli Fly International srl – con sede in Esine (BS)
 2. Elimast – con sede in Artogne (BS)
- le specifiche tecniche del servizio richiesto sono dettate dalla normativa in materia e per il resto sono state esposte nel Capitolato prestazionale di appalto posto alla base della Richiesta di preventivo su piattaforma telematica e depositato agli atti della presente Determinazione;

VISTE nel merito le offerte pervenute entro il limite temporale utile, come riassunto dal soprarichiamato Report di Procedura SINTEL con protocollo dell'Ente n. 0001366.XI.10 del 04/02/2021, elencate nella tabella sottostante:

DITTA	SEDE	SPESA TOTALE
Elimast	Artogne (BS)	€ 2.440,00
Eli Fly International srl	Esine (BS)	€ 1.756,80

CONSIDERATO che il prezzo più basso è quello relativo all'offerta presentata dalla ditta Eli-fly International Srl con sede legale ad Esine, Via Casa Bianca 2, pari a € 1.440,00 (+IVA 22%) per un ammontare totale di € 1.756,80;

ACCERTATA la congruità del prezzo in rapporto alle condizioni medie di mercato ed alla natura del servizio richiesti;

RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio di trasporto aereo in elicottero come sopra descritto e per le motivazioni citate alla ditta Elifly International Srl con sede legale a Esine (BS), Via Casa Bianca 2;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente Z9E307E0C4 e che:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

VISTO il sopracitato capitolato prestazionale del servizio offerto e ritenutolo sufficiente a normare i rapporti tra le parti;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, eseguita su piattaforma SINTEL, relativamente al servizio di trasporto aereo in elicottero come sopra citato, come da Report di procedura Sintel n. 134758216 depositato agli atti della presente Determinazione (prot. 0001366.XI.10 del 04/02/2021);
2. di aggiudicare mediante affidamento diretto alla ditta Eli fly Srl con sede legale ad Esine, Via Fornaci 45/47, il servizio di trasporto aereo di cui al punto 1 alle condizioni richiamate nel capitolato prestazionale predisposto dall'Ente, al prezzo di € 1.756,80 (1.440,00+IVA 22%);
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0905103
Creditore				Eli Fly international Srl					
Codice fiscale				03478370988					
Oggetto/Causale				Servizio trasporto aereo con elicottero					
Importo				€ 1.756,80					

4. di imputare la spesa di € 1.756,80 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2021	1.03.02.09.009	1226/0 <small>Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi</small>	€ 1.756,80

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a servizio effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;

7. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / INFOCERT SPA